

Sezione: LOMBARDIA
Esito: SENTENZA
Numero: 38
Anno: 2018
Materia: PENSIONI
Data pubblicazione: 02/03/2018

n.28986
38/2018

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Prof.Vito Tenore,
nella udienza del 21.2.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. n.28986 del registro di segreteria, sul ricorso proposto da:

G. N., nato a Omissis il Omissis, residente a Omissis, Omissis (MI) in Omissis, (C.F. Omissis); tel Omissis; E-mail g.nablo@gmail.com; gennaro.nablo@pec.it

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO — DIPARTIMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

OGGETTO:revocazione sentenza C.conti, 381/2012 Sez giur.Lombardia.

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9; il d.lgs. 26.8.2016 n.174;

VISTO il ricorso e la memoria di costituzione dell'INPS e tutti gli altri documenti di causa;

all'udienza del 21.2.2018 nessuno compariva;

FATTO

Con ricorso depositato il 27.11.2017, l'attore in epigrafe, Ispettore capo della Polizia di Stato in congedo, censurava, chiedendone la revocazione ordinaria per errore di fatto, la sentenza 5.9.2012 n.381 di questa Sezione che aveva solo parzialmente accolto il suo iniziale ricorso pensionistico.

L'attore si doleva in questa sede revocatoria di alcune omissioni valutative (3 anni e 4 mesi di servizio utili a pensione, v. p.5 del ricorso) relative a "fatti" mal (o non) valutati nella sentenza cennata e l'omessa considerazione di peculiari requisiti applicabili ai soggetti riformati per fisica inabilità per l'ottenimento di pensione di anzianità o di vecchiaia. Si doleva incidentalmente altresì dello scorretto uso tecnico da parte del Ministero convenuto del procedimento disciplinare patito nella sua complessa vicenda lavoristica, avente ricadute pensionistiche.

Si costituiva il Ministero dell'Interno effettuando una minuziosa e documentata ricostruzione della complessa vicenda lavorativa dell'isp.capo G. N. e difendendo la correttezza dell'operato dell'amministrazione a seguito del doppio grado di giudizio pensionistico e di quello, pregresso, innanzi al Tar-CdS. Chiariva inoltre che da ultimo, con DM 14.12.2017 n0135/17 l'attore

aveva ottenuto pensione privilegiata di 8^a ctg. dall'1.5.2017 a vita.

All'udienza del 21.2.2018, nessuno compariva. Quindi la causa era trattenuta in decisione e veniva data lettura del dispositivo in udienza.

DIRITTO

Premesso che qualsiasi considerazione circa la vicenda lavoristica e disciplinare dell'isp.capo G. N., di cui l'attore si duole in ricorso, non è analizzabile in questa sede, essendo materia vagliabile (e già vagliata) dal Tar-CdS, il ricorso attoreo in esame è testualmente qualificato come revocatorio e formalmente ancorato all'art.395 cpc ed all'art.68, r.d. n. 12141/1934.

Tuttavia il processo contabile è ormai retto dal d.lgs 26.8.2016 n.174 (nuovo codice della giustizia contabile) che norma, in analogia al suddetto art.395 c.p.c., la revocazione e i suoi tassativi presupposti agli artt.202 segg.

Sia l'art.202 c.p.cont., sia l'art.395 c.p.c. consentono la revocazione (ordinaria), tra le varie ipotesi, se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, e la domanda attorea in esame fa chiaramente riferimento a tale evenienza, non potendosi censurare errori di diritto se non in casi di dolo del giudice o rinvenimento sopravvenuto di documenti decisivi (non prospettati, né prospettabili, in questo giudizio).

Tuttavia osta alla ammissibilità della domanda attorea, che configura ipotesi di revocazione ordinaria, tra l'altro formulata, per stile e contenuti, in modo consapevolmente atecnico dal ricorrente di persona (senza valersi di un legale) e con ampie aperture a considerazioni extragiuridiche ed emotive qui fatalmente non rilevanti, l'assorbente circostanza che tale giudizio revocatorio è testualmente proponibile solo avverso "*le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado*" (v. art.202 c.p.cont. cit. e art.395 c.p.c.), mentre l'istante si duole in questa sede di una sentenza di *primo* grado, ovvero della sentenza 5.9.2012 n.381 di questa Sezione, che è stata oggetto di appello conclusosi, come chiarito dalla resistente P.A., con sentenza 6.7.2017 n.335, con la estinzione del giudizio per mancata osservanza dell'ordine di rinnovo della notifica di fissazione dell'udienza ex art.291 c.p.c.

E' notorio che la revocazione può riguardare sentenze di primo grado per le quali è scaduto il termine per l'appello (evenienza non calzante per il giudizio in esame, ove l'appello è stato proposto, ma con estinzione del giudizio) solo nelle tassative ipotesi di revocazione straordinaria dell'art.396 c.p.c., ovvero in questa sede giuscontabile, dell'art.202 co.3 c.p.cont., alle quali non sono riconducibili le doglianze attoree qui formulate, tutte afferenti asseriti errori di fatto del giudicante, che il G. N. avrebbe potuto e dovuto formulare in un ordinario appello e non con azione di revocazione ordinaria, mezzo di impugnazione "limitato", *rectius* a "*critica vincolata*", in quanto proponibile soltanto per un ristretto numero di motivi specifici tassativamente indicati dalla legge e altresì, per la revocazione ordinaria, avverso le sole sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado.

La domanda va in conclusione dichiarata inammissibile ma le spese di lite possono essere compensate.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda e compensa le spese di lite.

Milano, 21.2.2018

IL Giudice

Prof.Vito Tenore

Depositato in Segreteria il 02/03/2018